



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile

- in caso di documento emanato in formato CARTACEO -
questo spazio viene utilizzato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo
- in caso di documento emanato in formato DIGITALE -
il numero di registrazione di protocollo, se non è presente nei margini di questo foglio, può essere rilevato:
(per i destinatari che non appartengono all'Amministrazione regionale) nel testo della pec ricevuta
(per i destinatari che appartengono all'Amministrazione regionale)
nel protocollo web, da cui il presente documento può essere scaricato, nonché - se è stato ricevuto in una casella email o pec, - nel testo della pec ricevuta

La presente circolare viene pubblicata:

- sul portale regionale della sismica al link <https://portalesismica.regione.campania.it/pagecol/circolari>
- sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "amministrazione trasparente", al link <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-generalis12g> (selezionare "DG Lavori pubblici e Protezione Civile")

Alle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile, presidio di protezione civile:

- (501803) Avellino
- (501804) Benevento
- (501805) Caserta
- (501806) Napoli
- (501807) Salerno
- (501808) Ariano Irpino

ai Comuni presenti sul territorio regionale – in quanto titolari di funzioni in materia di difesa dal rischio sismico ex L.R.9/83 s.m.i. e anche ai fini dell'art.18, co.1, del Reg. reg.le 4/2010 s.m.i. (in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013)

al R.U.P. e al D.E.C. di S.I.smi.C.A - "Servizio di Attivazione, Gestione, Hosting e Manutenzione del Portale Regionale del Sistema Informativo della sismica in Regione Campania" – per le modifiche a farsi sul sistema informativo roberta.santaniello@regione.campania.it

p.c. all' Avvocatura Regionale – in riferimento al parere PP.135/2023 prot.374786 del 24/07/2023

agli Ordini e Collegi Prof.li Tecnici presenti sul territorio regionale (in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 – come comunicato con Circolare n°2 prot.99103 del 22/02/2022)

alla Redazione del sito web istituzionale (per la pubblicazione ai sensi dell'art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.) redazione.portale@regione.campania.it

Circolare n° 11 - OBBLIGHI DI DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE PER LAVORI PUBBLICI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" (D.L.76/2020) E DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS.36/2023).

Riconferma della Circolare n°10 prot. 368067 del 19/07/2023.

Sull'applicazione delle disposizioni normative di cui all'art.42 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs.36/2023) e all'art.5, co.2-ter, del D.L.136/2004 (introdotto dal "decreto semplificazioni" n.76/2020), oggetto della circolare n°10 prot. 368067 del 19/07/2023, è recentemente intervenuta l'Avvocatura Regionale, con il proprio parere PP.135/2023 prot.374786 del 24/07/2023¹ alla luce del quale resta confermato il contenuto della citata circolare.

¹ reso in risposta al quesito prot.287553 del 05/06/2023 posto da questa Direzione Generale

Con l'occasione, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni.

1. *Annullamento dei provvedimenti emessi.*

Nei casi in cui le stazioni appaltanti, senza tener conto delle menzionate disposizioni, abbiano presentato denuncia dei lavori agli Uffici del Genio Civile (o istanza di deposito di R.S.U. o collaudo), a fronte dei quali gli stessi Uffici abbiano rilasciato² autorizzazione sismica, “attestazione di presentazione del progetto” o “attestazione di deposito del progetto”, la questione dell'annullamento dei provvedimenti emessi, alla quale si è fatto riferimento a pag.3 della circolare n°10/2023, dovrà essere presa in esame dagli stessi Uffici nel rispetto – ovviamente – della norma di rango primario rappresentata dall'art.21-nonies della legge 241/1990 s.m.i. e, dunque, effettuando le valutazioni e verificando il ricorrere delle circostanze specificate al comma 1 di tale articolo³.

2. *Deposito delle “varianti sostanziali”, della “relazione a strutture ultimate” e degli atti di collaudo a fronte di provvedimenti sismici acquisiti con le previgenti norme.*

Sia l'art.42 del D.Lgs.36/2023 che l'art.5, co.2-ter, del D.L.136/2004, non contemplano regimi differenziati per le situazioni in cui il “provvedimento sismico” (autorizzazione sismica, “attestazione di presentazione del progetto” o “attestazione di deposito del progetto”) sia stato acquisito con le previgenti norme e occorra procedere agli adempimenti di deposito delle “varianti sostanziali”, della “relazione a strutture ultimate” o degli atti di collaudo, il che indurrebbe a pensare che questi ultimi adempimenti debbano anch'essi seguire le nuove disposizioni normative e, dunque vadano svolti presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP.

A fronte di tale considerazione, va tuttavia osservato (da una parte) che l'AINOP non sembra consentire, ad oggi, l'espletamento di tali adempimenti e (dall'altra) che, in ultima analisi, il percorso amministrativo corrispondente al “processo costruttivo” (che parte dalla denuncia dei lavori – antecedente all'inizio degli stessi – e termina con il collaudo – all'esito del completamento dei lavori) è un *unicum* al quale non sembra arbitrario poter applicare il principio del “*tempus regit actum*”.

² ai sensi degli articoli 2-bis, 2-ter, 3, 9 comma 4 e 10 comma 6 del Reg. Reg.le n.4/2010 e ss.mm.ii.

³ (art.21-nonies, comma1, legge 241/1990 s.m.i.) «*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.*»

Per tale ragione, nelle more degli eventuali chiarimenti che potrebbero pervenire dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che il deposito delle “varianti sostanziali”, della “relazione a strutture ultimate” e degli atti di collaudo per i quali il “provvedimento sismico” (autorizzazione sismica, “attestazione di presentazione del progetto” o “attestazione di deposito del progetto”) sia stato legittimamente acquisito possano continuare ad essere effettuati, anch’essi, nel rispetto delle previgenti norme.

Quanto sopra vale anche per il rilascio dell’autorizzazione sismica nei casi in cui sia stato acquisito, con le previgenti norme, il “provvedimento provvisorio” ex art.18, co.2, Reg. Reg.le n.4/2010 s.m.i., che di fatto richiede un’istruttoria identica a quella necessaria per l’autorizzazione.

In allegato: - *parere dell’Avvocatura Regionale PP.135/2023 prot.374786 del 24/07/2023*
- *richiesta di parere prot.287553 del 05/06/2023*

Il Dirigente
dello Staff 501891
Ing. Sergio Caiazzo

Il Direttore Generale
Geol. Italo Giulivo

Da "us01.staff92@pec.regione.campania.it" <us01.staff92@pec.regione.campania.it>
 A "D.G. Lavori Pubblici D.G. Lavori Pubblici" <dg.501800@pec.regione.campania.it>, "CAPO GABINETTO
 CAPO GABINETTO" <capo.gab@pec.regione.campania.it>
 Data lunedì 24 luglio 2023 - 09:18

parere 135/202 - riscontro nota prot. n. 287553 del 5/06/2023

Allegato(i)

- parere nuovo codice dei contratti verifiche firmato (1).pdf (178 Kb)
- parere 135 2023 ric prot.pdf (8 Kb)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 Direzione Generale Servizi
 Lavori Pubblici e Infrastrutture

24 LUG 2023

A STAFF 92

Firma 

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0374786 24/07/2023 14,25

Mitt. : UFFICIO SPECIALE 60.01 STAFF 9...

Ass. : 501891 STAFF - Funzioni di supporto t...

Classifica : 53.8. Fascicolo : 29 del 2023



Regione Campania
 Data: 24/07/2023 16:26:09, PG/2023/0578886





Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
60 01 00

50-18-00 Direzione Generale per i lavori pubblici
e la protezione civile
Via A. De Gasperi n. 28
80133 Napoli

40-01-00 Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale
Via S. Lucia n. 81
80132 Napoli

Prat. n. PP 135 Anno 2023

OGGETTO: Obblighi di deposito ed autorizzazione per lavori pubblici ai sensi del
D. L. n. 76/2020 e del D. Lgs. n. 36/2023. Richiesta parere

Con nota prot. n. 0287553 del 5.6.2023 la Direzione Generale in indirizzo pone vari quesiti in ordine all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 42 del nuovo Codice dei contratti pubblici emanato con D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 nonché sul D. L. n. 76/2020.

Al riguardo, nel premettere che, trattandosi di normativa avente carattere nazionale, apparirebbe più opportuno rivolgere i quesiti alle competenti Amministrazioni e Autorità centrali dovendosi, comunque, uniformarsi a eventuali direttive e indicazioni dalle stesse fornite, si rappresenta, ad ogni buon fine, quanto segue.

In merito al primo dei quesiti posti, relativo all'ambito di applicazione del c.d. decreto semplificazioni, si concorda con le valutazioni già espresse dalla Direzione generale nella richiesta.

In ordine al secondo quesito, relativo al fatto se le varianti sostanziali siano soggette alle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 42 del nuovo Codice dei contratti pubblici, si osserva che la norma fa riferimento ai progetti, per cui non sembrano esservi motivi per escludere quelli redatti in occasione della presentazione di varianti, purché relative ad interventi disciplinati dal Codice medesimo, dovendosi, al riguardo, considerare il disposto di cui all'art. 226 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di successione di norme.

Quanto al terzo quesito, va osservato che il predetto comma 3 dell'art. 42 del decreto legislativo in esame dispone che *“la verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*, Ciò, naturalmente, sempre in relazione agli interventi disciplinati dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il Dirigente
Avv. Fabrizio Niceforo

Fabrizio
Niceforo

Firmato digitalmente da
Fabrizio Niceforo
Data: 2023.07.23 22:48:12
+02'00'



Regione Campania

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA / DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE

Mittente

60-1-0-0-0 - Avvocatura Regionale

HA PRESENTATO IN DATA ODIERNA 24/07/2023

parere 135/2023

acquisito/a al protocollo generale con il nr. PG/2023/372920

Destinatario

I - 50-18-0-0-0 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

I - 40-1-0-0-0 - Gabinetto del Presidente

Per accettazione

60-1-0-0-0 - Avvocatura Regionale

Il Ricevente

Toro Nicoletta

24/07/2023 09.15.10



All'Avvocatura Regionale

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0287553 05/06/2023 16,12
Mitt. : 5018 DIREZIONE GENERALE PER I LAVOR...

Ass. : Avvocatura Regionale

Classifica : 53.8. Fascicolo : 2 del 2023



e p.c. Al Capo Gabinetto
(ai fini dell'informativa al Presidente
richiesta dalla direttiva
prot.UDCP n.30166 del 17/11/17 –
prot. R.C. 767014 del 21/11/17)

e p.c. Staff 501891

Oggetto: OBBLIGHI DI DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE PER LAVORI PUBBLICI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" (D.L.76/2020) E DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS.36/2023). **Quesito.**

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice, emanato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36¹.

Tra le sue disposizioni, le quali acquistano efficacia il 1° luglio 2023², di particolare interesse per gli Uffici del Genio Civile sono quelle attinenti agli effetti della verifica della progettazione.

Il nuovo Codice ha stabilito (all'art.42, co.3) che *«la verifica ... , se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

Nessuna altra disposizione viene fornita, dal Codice, in merito agli obblighi di deposito delle varianti di carattere sostanziale e dei documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (obblighi di deposito delle "relazioni a strutture ultimate" – RSU e dei Collaudi).

IL "DECRETO SEMPLIFICAZIONI"

Una simile disciplina era già stata introdotta, per i lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, dal c.d. "decreto semplificazioni" – decreto legge 16 luglio 2020, n.76³.

L'art.5, co.2-ter, del D.L.136/2004, introdotto dal "decreto semplificazioni", prevede infatti:

«2-ter. [1° periodo] Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di

¹ Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (pubblicato su G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

² si legga l'art.229, comma 2

³ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali, successivamente convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicato su G.U. n. 228 del 14 settembre 2020).

Di tale decreto legge interessa, in particolare, l'art.10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia), il cui comma 7-bis ha, tra l'altro, introdotto il comma 2-ter nell'art.5 del D.L. 28 maggio 2004, n.136.

ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014.

[2° periodo] L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

[3° periodo] I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati ai soli fini informativi, con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

[4° periodo] Con la stessa modalita' e per le medesime finalita' di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

Per la corretta applicazione delle menzionate disposizioni occorrerebbe sciogliere i seguenti dubbi, che si pongono all'attenzione di codesta Avvocatura:

(sul "decreto semplificazioni")

- I. Nel novero dei "lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato" devono ritenersi compresi anche quelli finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)?**

In senso affermativo sembra operare la considerazione che, se anche non dovessero essere ritenuti "statali" i fondi provenienti – per effetto della programmazione statale – dalla Comunità Europea, i lavori da questi finanziati appaiono di *interesse statale* per essere stati inclusi nello stesso PNRR.

(sul nuovo codice dei contratti pubblici)

- II. In mancanza di disposizioni espresse in merito agli obblighi di deposito delle varianti di carattere sostanziale, si può ritenere – analogamente a quanto accade per le opere sottoposte al "decreto semplificazioni" – che anche questi vadano assolti con le stesse modalità del progetto inizialmente validato?**
- III. Può dirsi lo stesso anche per gli obblighi di deposito dei documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380?**

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Direttore Generale
Gepl. Italo Giulivo

